

## DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 31 DEL 9/6/2017

**Oggetto: Appalto di lavori di realizzazione del Lotto Funzionale Polo Logistico – Interporto Catania (2° lotto) – CUP H31H03000160001. CIG 0077572E6C. Importo contrattuale € 23.165.272,25 oltre IVA. Imprese esecutrici: Ing. Pio Guaraldo SpA in liquidazione e in concordato preventivo; Tecnis S.p.A. Presa d'atto del certificato di collaudo tecnico-amministrativo e applicazione penale per ritardata ultimazione dei lavori**

### L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO che:

- con contratto prot. 2634.2010, rep. 31348 racc. 9747 stipulato in Catania in data 08/11/2010, registrato a Catania al n. 22622/IT in data 10/11/2010, l'Impresa ING. PIO GUARALDO S.p.A., con sede in Paese (TV) Strada Castellano n°202/A, P.IVA00196760268, ha assunto i lavori per la realizzazione del Lotto Funzionale Polo Logistico per l'importo contrattuale pari a Euro 23.219.600,60, al netto del ribasso d'asta del 33,0566%, comprensivo degli oneri per la sicurezza;
- i lavori sono stati consegnati con verbale prot. 2975 del 29/12/2010 e la loro ultimazione, tenuto conto del tempo utile per l'esecuzione degli stessi stabilito in giorni 900 dal contratto di appalto, doveva avvenire entro il 15/06/2013;
- con verbale del CdA della Società degli Interporti Siciliani SpA del 09/09/2011 si è ratificata la nomina della Commissione di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera dei lavori in oggetto, composta dai professionisti Prof. Ing. ing. Nunzio Scibilia, Presidente e Collaudatore statico in corso d'opera, Arch. Gaetano Tosto e Ing. Carmelo Francesco De Caro, quest'ultimo sostituito dall'ing. Salvatore Lo Giudice a far data del 03/09/2013;
- l'impresa ING. PIO GUARALDO S.p.A. ha presentato una perizia tecnica di variante migliorativa in diminuzione (perizia n°1) proposta dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19/04/2000 n. 145, approvata definitivamente dal R.U.P. in data 10/02/2012; il conseguente Atto di Sottomissione firmato in data 23/02/2012, è stato registrato all'Agenzia delle Entrate di Modica in data 27/02/2012 al n. 582/3°N per un nuovo importo contrattuale pari ad € 23.167.109,41 comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- in data 08/11/2012 l'impresa TECNIS S.p.A., con sede in Tremestieri Etneo (CT) via G. Almirante n°21, P.IVA 02766640870, chiede alla Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 primo comma del D.Lgs 163/2006, il subentro alla titolarità del contratto d'appalto, in forza del contratto di affitto di Ramo d'Azienda sottoscritto con la Ing. Pio Guaraldo SpA. In forza di quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs 163/2006, in data 04/02/2013 la Tecnis SpA comunica l'inizio, a far data 06/02/2013, delle proprie attività nel cantiere in oggetto, subentrando nella titolarità del contratto di appalto e nella gestione di tutte le attività conseguenti alla Ing. Pio Guaraldo SpA. La Stazione Appaltante con delibera del CdA del 26/02/2013 prende atto del subentro dell'impresa TECNIS S.p.A.;
- durante il corso dei lavori il Direttore dei Lavori segnalava in data 29/05/2012 al Responsabile Unico del Procedimento la necessità di adeguare il progetto per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari conseguenti in particolare alla legislazione sulla sicurezza dell'impiantistica elettrica e antincendio, ai sensi dell'art. 25 comma 1 lettera a) della L.109/94 e s.m.i. così come recepita dalla L.R. 7/2002 e s.m.i.. La perizia di variante n°2 è stata approvata dal Responsabile Unico del Procedimento in data 23/08/2013; il conseguente Atto di Sottomissione

firmato in data 03/09/2013 è stato registrato all'Agenzia delle Entrate di Catania in data 30/09/2013 al n. 12047/3 per un nuovo importo contrattuale pari ad € 23.165.272,25 comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso;

- i lavori sono stati sospesi e ripresi nei seguenti periodi:
  - con verbale di sospensione del 26/08/2011 da parte del Responsabile Unico del Procedimento per ragioni di pubblico interesse e necessità cagionate dal ritrovamento in cantiere di un ordigno bellico inesplosivo e ripresi parzialmente in data 20/09/2011 con contestuale sospensione parziale degli stessi limitatamente a tutte quelle attività lavorative che interessano lo scavo di terreno al di sotto del piano campagna;
  - con verbale di sospensione del 09/11/2011 da parte del Direttore dei Lavori per ragioni speciali cagionate dal ritrovamento in cantiere di un altro ordigno bellico inesplosivo e ripresi parzialmente con verbale del 09/12/2011 dapprima nella parte di superficie indagata priva di rischio bellico residuo e poi ripresi totalmente con verbale del 14/02/2012;
  - con verbale di sospensione del 18/03/2013 da parte del Direttore dei Lavori per ragioni speciali cagionate dal Decreto n° 00244/2013 Reg. Prov. Cau. N° 00570/2013 Reg. Ric. del Presidente del TARS Catania del 14/03/2013 e depositato in data 15/03/2013, sul ricorso n° 570/2013 promosso dal Consorzio Stabile CFC a r.l. - Repin srl. e ripresi con verbale del 15/04/2013, giusta ordinanza del TARS Catania del 11/04/2013 n° 00360/2013 Reg. Prov. Cau. n° 00570/2013 Reg. Civ., depositata in data 12/04/2013, che ha respinto l'istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato dalla ricorrente Consorzio Stabile CFC a r.l. - Repin srl, venendo pertanto a cessare le cause che avevano determinato la sospensione dei lavori di cui sopra;
- tenuto conto del tempo contrattuale assentito per l'esecuzione dei lavori e per i periodi di sospensione parziale e totale per complessivi giorni 121, i lavori in oggetto dovevano essere ultimati entro il giorno 15/10/2013;
- per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante n°2 e dei tempi di approvazione della stessa, il tempo utile per dare ultimati i lavori viene aumentato di giorni 135; pertanto i lavori dovevano essere ultimati entro il giorno 27/02/2014;
- per effetto dell'istanza, formulata dalla Tecnis S.p.A in data 28/11/2013, di differimento dei termini contrattuali per 174 giorni a causa di maggiori tempi per l'esecuzione della "gate pesa" e "gate ingresso", ai sensi dell'art. 26 del D.M. 145/2000, è stata concessa una proroga al termine di ultimazione dei lavori di giorni 60, con provvedimento del Responsabile Unico del Procedimento del 23/12/2013, pertanto il termine di ultimazione dei lavori viene fissato per il 28/04/2014;
- per effetto dell'istanza, formulata dalla Tecnis S.p.A in data 17/03/2014, di differimento dei termini contrattuali per ulteriori 93 giorni, di cui 63 giorni per avverse condizioni meteorologiche e conseguente impraticabilità del cantiere e 30 giorni per attesa esito prove di carico su piastra, ai sensi dell'art. 26 del D.M. 145/2000, è stata concessa una proroga al termine di ultimazione dei lavori di giorni 3, con provvedimento del Responsabile Unico del Procedimento del 02/04/2014, pertanto il termine di ultimazione dei lavori viene fissato per il 01/05/2014;
- l'impresa Tecnis S.p.A. con istanza del 22/04/2014 ha richiesto la protrazione dei termini contrattuali per ulteriori 90 giorni per slittamento dei termini di consegna di alcune componenti degli impianti elettrici e degli impianti di irrigazione da parte dei propri subfornitori; con provvedimento del Responsabile Unico del Procedimento del 28/04/2014, l'istanza di protrazione è stata respinta, per cui il termine di ultimazione dei lavori è rimasto fissato per il 01/05/2014;

- con certificato di ultimazione dei lavori del 28/09/2015 si è certificato che i lavori sono stati ultimati eccetto la definizione di lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera, per il completamento delle quali veniva assegnato all'Impresa un termine perentorio di giorni 30 (trenta);
- con verbale di constatazione ultimazione lavorazioni mancanti del 03/11/2015 si è constatato che i lavori sono stati ultimati e completati entro il termine di 30 (trenta) giorni assegnato anche per quanto concerne quelle lavorazioni non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera così come prescritto nel certificato di ultimazione lavori emesso in data 28/09/2015, che pertanto è da ritenersi a tutti gli effetti efficace. L'ultimazione dei lavori, quindi, è avvenuta il 28/09/2015, oltre il tempo utile fissato per il 01/05/2014, con un ritardo accumulato pari a giorni 515 (cinquecentoquindici).
- in data 23/12/2015 è stato emesso dal Direttore dei Lavori il conto finale per un importo lordo complessivo di € 31.753.926,58, applicando le penalità previste dall'art.9 del Contratto d'Appalto e richiamate nel Capitolato Speciale d'Appalto all'art. 16, per ritardata ultimazione dei lavori pari all'importo massimo del 10% dell'importo contrattuale e quindi per € 2.316.527,23;
- il conto finale, su invito del Responsabile Unico del Procedimento del 07/01/2016, è stato firmato dall'impresa Tecnis S.p.A. in data 28/01/2016 con riserva, riportando confermate tutte le riserve iscritte durante il corso dei lavori sul registro di contabilità per un ammontare complessivo di € 29.249.181,53;
- in data 18/10/2016 la Commissione di Collaudo tecnico-amministrativo ha trasmesso alla Società degli Interporti Siciliani S.p.A. la relazione e il certificato di collaudo e la relazione riservata sulle riserve dell'impresa esecutrice, certificando che i lavori sono collaudabili e riformando la penale per ritardata ultimazione lavori al 10% dell'importo dello Stato finale e quindi pari ad € 2.162.008,68;
- il certificato di collaudo è stato firmato con riserva dall'impresa Tecnis S.p.A. in data 28/11/2016, invocando l'apertura del procedimento di "accordo bonario" di cui all'art. 240 del D.Lgs. 163/06;
- in data 28/11/2016 il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art.240 del D.Lgs. 163/06 ha promosso la costituzione della Commissione di accordo bonario;
- in data 09/03/2017 si è costituita la Commissione di accordo bonario di cui alla determina dell'Amministratore Unico n°12/2017 del 08/03/2017, i cui lavori, tuttora in itinere, per espressa pronuncia della Stazione appaltante, non hanno un esito vincolante per le Parti;

#### CONSIDERATO CHE

- l'impresa Tecnis S.p.A., seppur diffidata più volte a cura del Responsabile Unico del Procedimento, non ha ad oggi consegnato alla Società degli Interporti Siciliani S.p.A. le aree e gli immobili collaudati costituenti l'Opera pubblica, nè ha fornito la prescritta documentazione a garanzia dei lavori effettuati;
- la mancata disponibilità dell'Opera entro i termini contrattualmente pattuiti, per colpe ascrivibili all'Appaltatore, ha cagionato nei confronti della Società degli Interporti Siciliani S.p.A. un danno specificatamente sanzionato dall'art. 9 del Contratto d'Appalto;
- è obbligo della Società degli Interporti Siciliani S.p.A. cautelare gli interessi pubblici;
- per quanto sopra, il sottoscritto ha dato mandato agli uffici competenti di emettere fattura, che è titolo fiscalmente e giuridicamente valido e probante, nei confronti dell'Appaltatore per l'importo pari alla

penale per ritardata ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 9 del Contratto d'Appalto richiamato in premessa, nell'importo risultante dal suddetto Certificato di Collaudo, e di esporre il relativo credito nel bilancio 2016;

- l'impresa Tecnis S.p.A., con nota acquisita al prot.2017.1141 del 01/06/2017, ha rigettato la fattura;
- la suddetta nota è stata riscontrata all'impresa Tecnis S.p.A. in pari data (ns. prot. 2017.1153) ribadendo che l'emissione della fattura è un atto contabilmente dovuto;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DETERMINA

- di prendere atto del Certificato di Collaudo avente ad oggetto i lavori di realizzazione del "lotto funzionale Polo Logistico dell'Interporto di Catania" (CUP H31H03000160001; CIG 0077572E6C), rilasciato dalla Commissione di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera in data 18/10/2016 e firmato con riserva dall'Appaltatore in data 28/11/2016.

Catania, li 09/06/2017

L'Amministratore Unico  
Alessandro Albanese

